

LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (EX LEGGE 3/2012 E SUCC.)

La legge n°3 del 27/01/2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012) e poi con successive modifiche minori, ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare oltre ai “consumatori”. Con la normativa il legislatore ha voluto strutturare tre diversi modelli procedurali per i soggetti non fallibili o consumatori e specificatamente:

1. procedura di sovraindebitamento del debitore “non fallibile” – art. 10 e ss –
2. procedura di sovraindebitamento del consumatore – art.12 bis e ss –
3. procedura di liquidazione del patrimonio del debitore – art.14 ter e ss –

Le suddette procedure, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, dovrebbero realizzare l’effetto della cancellazione dei debiti pregressi (*discharge*) del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore), fino ad oggi possibile appunto solo per determinate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali (similmente a quanto previsto dagli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182-bis legge fall. e dai piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ex art. 67, terzo comma, lett. d) della stessa legge ovvero le procedure concordatarie di cui all’art.160 e ss. L.F.).

Disposizioni comuni alle diverse procedure di sovraindebitamento risultano i seguenti:

- ↳ **Presupposti soggettivi**: i soggetti legittimati al ricorso alle procedure di sovraindebitamento sono tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, non assoggettabili alle procedure concorsuali in quanto non dotati dei requisiti

dimensionali di cui all'art.1 L.F. (oltre agli imprenditori agricoli, associazioni professionali, start up innovative) tra cui rientrano anche i debitori civili, o "consumatori", definiti dall'art.6 L.3/2012 come "*debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*";

↳ **Presupposto oggettivo**: è la presenza di uno stato di sovraindebitamento che risulta individuato come "*la situazione di perdurante squilibri tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente*" (art.6 secondo comma L.3/2012).

La proposta del debitore sovraindebitato ovvero del consumatore **deve contenere** un piano nel quale (ex art.7):

- venga assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. (es. alimenti, sussidi, ecc...);
- sia previsto il pagamento integrale, ma eventualmente dilazionato, per i tributi costituenti risorse dell'Unione Europea (IVA, ritenute,);
- sia prevista la possibilità di falcidia di ogni altro credito, compresi quelli privilegiati, purché a questi ultimi sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile sul ricavato della liquidazione dei beni su cui insiste la causa di prelazione.

Il piano è in ogni caso **non ammissibile** nel caso in cui:

- il debitore sia assoggettato o assoggettabile alle procedure concorsuali "maggiori" codificate dal R.D. 16/03/1942 n°267 come aggiornato dalle novelle 2006-2013;
- abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti;

- ovvero abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati (ex art.14 – 14 bis);
- vi sia incompletezza della documentazione allegata o mancato rispetto dei limiti di cui all'art.7 c.1 parte 2°

Dalla data di deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore è sospeso il decorrere degli interessi legali sui crediti, con eccezione di quelli garantiti da titolo di prelazione.

Nella fattispecie la proposta di accordo deve essere depositata presso il Tribunale del luogo ove il consumatore risiede ovvero ove il debitore ha la sua sede principale e l'Organismo di Composizione della Crisi deve entro e non oltre i tre giorni successivi al deposito, notificare la proposta di accordo all'agente di riscossione e agli uffici fiscali competenti anche presso gli enti locali (art.12 bis c.1). Nel caso di liquidazione (art.14 ter c.4) entro 3 gg. dalla richiesta di relazione ex art.14 c.3.

La **proposta (sia accordo che piano) deve contenere** (art.9 c.2-3-3 bis):

- elenco di tutti i creditori;
- elenco di tutti i beni e degli atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (nel caso di accordo);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
- indicazione della composizione del nucleo familiare con certificazione dello stato di famiglia;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione di conformità all'originale (nel caso di accordo del “debitore non fallibile”)
- dichiarazione degli eventuali redditi percepiti.

Ulteriore allegato alla proposta a cura dell'O.C.C.:

- nel caso di accordo del “debitore non fallibile” viene richiesta una **attestazione dell'O.C.C. sulla fattibilità del piano** ai sensi dell'art.9 c.2 e art.15 c.6 L.3/2012;
- nel caso di piano del consumatore viene richiesta una **attestazione dell'O.C.C. sulla fattibilità del piano** ai sensi dell'art.9 c.2 e art.15 c.6 L.3/2012 e inoltre una **Relazione Particolareggiata** ex art.9 c.3 bis L.3/2012;
- nel caso di liquidazione del patrimonio viene richiesta una **Relazione Particolareggiata** ex art.14 ter c.3 L.3/2012.

Verifiche preliminari dell'OCC comuni a tutte le procedure:

Richiesta preliminare dell'OCC:

- Istanza ex art.15 c.10 al Giudice Delegato per l'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischio e nelle altre banche dati pubbliche.

Verifiche preliminari dell'O.C.C.:

- 1) Verifica delle completezza ed esaustività della documentazione consegnata ed allegata alla domanda;
- 2) Verifiche dei dati rinvenienti dalle Banche Dati (a titolo esemplificativo):

- Banca d'Italia – **Centrale Rischi**: da inviare a mezzo PEC a torino@pec.bancaditalia.it;
- Banca d'Italia – **Centrale di Allarme Interbancaria**: da inviare a mezzo PEC a torino@pec.bancaditalia.it;
- **P.R.A.**: direttamente oppure tramite agenzia pratiche auto;
- **Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari**: richiesta tramite istanza per le immobiliari;
- **Comuni**: richiesta generica tramite PEC (ufficio tributi se disponibile) ai comuni di residenza dei soggetti istanti;
- **Equitalia Nord spa**: richiesta tramite PEC all'indirizzo concorsuali.piemonte.to@pec.equitalianord.it
- **INPS**: richiesta tramite PEC all'indirizzo direzione.provinciale.torino@postacert.inps.gov.it
- **Agenzia delle Entrate**: richiesta alla direzione regionale tramite PEC a dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it e a direzione provinciale di competenza (es. dp.2Torino@pce.agenziaentrate.it)
→ per celerità e organicità di verifica consigliabile l'accesso al Cassetto Fiscale del contribuente;
- **CRIF**: a info.consumatori@crif.com;
- **C.T.C.**: richiesta generica via fax a 02/67479250;
- visura personale Reg.Imprese;
- visura protesti;
- altre verifiche consigliate dalla particolare situazione del richiedente.

3. Circularizzazione ai creditori ai fini di una precisazione del credito.

Fase di redazione del documento dell'OCC

- **Attestazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art.9 comma 2 e art.15 comma 6 L.3/2012 per "l'accordo del debitore non fallibile":**

Esempio pratico di redazione, con punti da analizzare:

1. *Brevi cenni sui procedimenti di composizione della crisi da sovradebitamento – note preliminari → breve introduzione della normativa*
2. *La proposta ex art.10 l.3/2012 presentata dagli istanti → riassunto della proposta e del piano così come redatti dal debitore*
3. *L'attività di verifica dell'O.C.C. con accesso ai dati dell'anagrafe tributaria e alle altre banche dati pubbliche e private e risultanze → specifica delle analisi compiute con singola esposizione dei riscontri ottenuti dalle singole banche dati*
4. *Il passivo e le posizioni debitorie degli istanti → esposizione dettagliata del passivo di cui il debitore richiede l'inclusione nella procedura*
5. *Le spese di procedura, il compenso dell'O.C.C. e il deposito cauzionale → dettaglio di eventuali costi sostenuti dall'O.C.C. nella*

verifica dei dati comunicati dal debitore e nota di eventuale versamento di un fondo spese

6. L'attivo immobiliare e patrimoniale disponibile → esposizione dettagliata delle risorse e/o dei beni del debitore ricompresi nella procedura

7. La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile → esposizione del piano di soddisfacimento dei creditori secondo la proposta del debitore

8. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda → elenco dei documenti prodotti dal debitore e giudizio sulla completezza degli stessi al fine di definire posizioni attive e passive dello stesso

9. Conclusioni e attestazione → considerazioni finali sui dati riportati nella proposta e il loro effettivo riscontro/verifica da parte dell'O.C.C.

10. Fascicolo dei documenti allegati

- Esempio di giudizio di completezza e attendibilità della documentazione depositata per la proposta di “accordo del debitore non fallibile”:

“Lo scrivente facente funzioni dell’ O.C.C. ritiene quindi che la documentazione prodotta dal ricorrente ed ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con l’istante risulta quanto più completa ai fini dell’analisi e valutazione dell’attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici dello scrivente facente funzioni di O.C.C. Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.”

Esempio di attestazione di fattibilità della proposta di “accordo del debitore non fallibile”:

“Sulla base di quanto esposto lo scrivente quale incaricato dal Tribunale di XXX alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell’art.9 comma 2 e art.15 comma 6 L.3/2012, attesta la fattibilità del proposto accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cd del debitore “non fallibile”) di cui all’art.10 e ss. L.3/2012 presentato dal sig.XXX.”

“Nel caso di autorizzazione all’accesso dell’istante alla presente procedura i beni immobili possibili oggetto del provvedimento di cui all’art.10 comma 2 lettera b) risultano i seguenti”

(art.10 c.2 lett.b: “ ordina la trascrizione del decreto a cura dell’O.C.C. presso gli uffici competenti”
--

▪ **Relazione particolareggiata dell'incaricato alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (ex art.9 comma 3 bis L.3/2012) e attestazione (ex dell'art.9 c.2) per "piano del consumatore":**

- 1) *Brevi cenni sui procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – note preliminari → breve introduzione della normativa*
- 2) *Il piano del consumatore ex art.9 c.2 l.3/2012 presentata dall'istante → riassunto della proposta e del piano così come redatti dal debitore*
- 3) *L'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria e alle altre banche dati pubbliche e private e le altre verifiche dell'O.C.C. e risultanze → specifica delle analisi compiute con singola esposizione dei riscontri ottenuti dalle singole banche dati*
- 4) *L'attivo immobiliare e patrimoniale disponibile → esposizione dettagliata delle risorse e/o dei beni del debitore ricompresi nella procedura*
- 5) *Il passivo e le posizioni debitorie degli istanti → esposizione dettagliata del passivo di cui il debitore richiede l'inclusione nella procedura*
- 6) *Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni (ex art.9 comma 3 lettera a) → ricognizione in ordine all'assunzione dei debiti, loro origine e*

comportamenti del debitore nell'ottica di fornire al Giudice Delegato la migliore informativa circa la "meritevolezza del debitore" ai sensi dell'art.12 bis c.3 **"verificata la fattibilità del piano (...) il Giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazione senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa (...)"**.

- 7) Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ex art.9 comma 3 lettera b) → ampliamento e completamento del punto precedente
- 8) La solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art.9 comma 3 lettera c l.3/2012) → analisi storica
- 9) L'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art.9 comma 3 lettera d l.3/2012) → come risultante dalle verifiche dell'O.C.C.
- 10) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art.9 comma 3 lettera e) l.3/2012 → elenco dei documenti prodotti dal debitore e giudizio sulla completezza degli stessi al fine di definire posizioni attive e passive dello stesso
- 11) Le spese anticipate dall'O.C.C., il compenso e il fondo spese → dettaglio di eventuali costi sostenuti dall'O.C.C. nella verifica dei dati comunicati dal debitore e nota di eventuale versamento di un fondo spese

12) Conclusioni e attestazione → considerazioni finali sui dati riportati nella proposta e il loro effettivo riscontro/verifica da parte dell'O.C.C. e attestazione finale di fattibilità del piano ex art.9 c.2 L.3/2012

13) Fascicolo Allegati

Esempio di giudizio di completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata al piano del consumatore:

“Lo scrivente facente funzioni di O.C.C. ritiene quindi che la documentazione prodotta dal ricorrente ed ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con l'istante risulta quanto più completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in esame, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici dello scrivente facente funzioni di O.C.C. Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.”

Esempio di attestazione del piano del consumatore:

“Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, lo scrivente quale incaricato dal Tribunale di XXXXX alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art.9 comma 2 e dall'art.15 comma 6 L.3/2012, attesta la fattibilità del proposto Piano del

Consumatore. In merito, come già in precedenza esposto, preme rimarcare che lo stesso non risulta essere in alcun modo garantito da garanzie reali ovvero personali di terzi, in quanto l'attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori risulta provenire dal versamento periodico per XXXXX anni di somme derivanti da una parte dello stipendio mensile del proponente sig.XXX, rilevando in merito come detti versamenti siano ovviamente condizionati e subordinati al mantenimento del posto di lavoro e del relativo stipendio almeno per la durata di XXXXX anni di cui al proposto Piano del Consumatore”

▪ **Relazione particolareggiata dell'incaricato alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (ex art.14 ter comma 3 L.3/2012) per la "liquidazione del patrimonio":**

- 1) *Brevi cenni sui procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – note preliminari → breve introduzione della normativa*
- 2) *La domanda di liquidazione ex art.14 ter e ss. l.3/2012 presentata dall'istante → riassunto della proposta e del piano così come redatti dal debitore*
- 3) *L'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria e alle altre banche dati pubbliche e private e le altre verifiche dell'O.C.C. e risultanze → specifica delle analisi compiute con singola esposizione dei riscontri ottenuti dalle singole banche dati*
- 4) *Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni (ex art.14 ter comma 3 lettera a) → ricognizione in ordine all'assunzione dei debiti, loro origine e comportamenti del debitore nell'ottica di fornire al Giudice Delegato la migliore informativa circa la "meritevolezza del debitore"*
- 5) *Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ex art.14 ter comma 3 lettera b) → ampliamento e completamento del punto precedente*

- 6) La solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 14 ter comma 3 lettera c l.3/2012) → analisi storica

- 7) L'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 14 ter comma 3 lettera d l.3/2012) → come risultante dalle verifiche dell'O.C.C.

- 8) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 14 ter comma 3 lettera e) l.3/2012) → elenco dei documenti prodotti dal debitore e giudizio sulla completezza degli stessi al fine di definire posizioni attive e passive dello stesso

- 9) Le spese anticipate dall'O.C.C., compenso e il fondo spese → dettaglio di eventuali costi sostenuti dall'O.C.C. nella verifica dei dati comunicati dal debitore e nota di eventuale versamento di un fondo spese

- 10) Conclusioni dell'O.C.C. sulla domanda del ricorrente → considerazioni finali sui dati riportati nella proposta e il loro effettivo riscontro/verifica da parte dell'O.C.C.

- 11) Fascicolo Allegati

Esempio di giudizio di completezza e attendibilità della documentazione depositata nella liquidazione del patrimonio :

“Lo scrivente facente funzioni di O.C.C. ritiene quindi che la documentazione prodotta dai ricorrenti ed ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con gli istanti risulta quanto più completa ai fini dell’analisi e valutazione dell’attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici dello scrivente O.C.C. Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.”

Le Fasi successive delle diverse procedure di sovraindebitamento

Le fasi della procedura si distinguono a seconda che si tratti della procedura ex art.10 e ss (procedura di sovraindebitamento del debitore “non fallibile”), ex art.12 bis e ss (procedura di sovraindebitamento del consumatore) ovvero ex art.14 ter e ss. (procedura di liquidazione del patrimonio del debitore).

Le diverse fasi di ogni tipologia di procedura possono esser così riassunte:

▪ **Procedura di sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (ex art.10 e ss):**

- ↳ **Fase I°: redazione della proposta** da parte del debitore (con ausilio dell’organismo di composizione della crisi) e suo deposito (l’OCC deve entro e non oltre i tre giorni successivi al deposito, notificare la proposta di accordo all’agente di riscossione e agli uffici fiscali competenti);

- ↳ **Fase II°: decreto di ammissione alla procedura** entro e non oltre 60 gg dal deposito del ricorso (previa verifica da parte del Giudice sulla legittimità dell’atto – requisiti di ammissibilità – e con eventuale richiesta di integrazione documentale) con fissazione dell’udienza per l’accertamento negativo di iniziative od atti di frode ai creditori e verifica di raggiungimento delle maggioranze; ne viene quindi data comunicazione (a cura dell’O.C.C.) a tutti i creditori che dovranno esprimere voto sulla proposta (almeno entro i 30gg antecedenti il termine fissato per l’invio delle dichiarazioni di voto dei creditori). Dalla data di emissione si perfeziona la sospensione o il blocco delle azioni esecutive o cautelari sui beni del debitore e vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; il debitore, sino all’omologa,

non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Giudice.

- ↳ **Fase III°**: l'Organismo di Composizione della Crisi provvede alla **formazione del passivo e verifica delle maggioranze necessarie** al raggiungimento dell'accordo, considerando che è necessario il consenso di almeno il 60% dei crediti totali (escludendo dal computo i crediti assistiti da prelazione – privilegiati - se non rinunciano). Il voto è espresso entro i 10 gg antecedenti la data dell'udienza (per i voti non pervenuti vale il principio del silenzio assenso); se la maggioranza è raggiunta l'O.C.C. predispone ed invia una **relazione che attesta l'avvenuto raggiungimento del quorum** necessario lasciando tempo ai creditori di esporre eventuali contestazione nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione. Trascorso il termine per le suddette contestazioni l'O.C.C. invia al Giudice relazione sull'attestazione definitiva sulla fattibilità della proposta con le eventuali contestazioni pervenute.

- ↳ **Fase IV°**: **il Giudice**, dopo l'udienza per l'accertamento negativo di iniziative od atti di frode ai creditori (nella quale in presenza di atti in frode viene disposta la revoca del decreto di ammissione) e verificato il raggiungimento delle maggioranze e la fattibilità del piano, può **omologare l'accordo mediante decreto**, risolte le contestazioni eventualmente presentate. L'omologa viene quindi pubblicata nel Registro delle Imprese e presso gli uffici competenti a cura dell'OCC (se così disposto dal decreto) e comporta un accordo obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del decreto di omologa.

↳ **Fase V°: la fase esecutiva** prevede l'azione da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi che, per quanto riguarda la liquidazione dei beni compresi nel piano, potrà provvedere direttamente alla **liquidazione dei beni** ; nel caso di beni sottoposti a pignoramento, e ove il piano lo preveda, il Giudice su proposta dell'OCC nominerà un liquidatore che disporrà in via esclusiva dei beni e delle somme incassate. L'O.C.C. dovrà quindi vigilare sul corretto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà dovessero sorgere nella sua esecuzione.

▪ **Procedura di sovraindebitamento del consumatore (ex art.12 bis e ss):**

la struttura della procedura è affine a quella sopra riportata per il debitore “non fallibile”, con particolare riferimento alla fase dell'ammissibilità, ai termini per la fissazione dell'udienza, alle forme di pubblicità previste e alla fase di liquidazione dei beni compresi nel piano/accordo. Le **principali differenze** dalla procedura di cui all'art.10 si possono così riepilogare:

↳ ai fini dell'approvazione del piano **non è richiesta alcuna maggioranza**, e quindi quale condizione necessaria e sufficiente all'omologa è la **valutazione da parte del Giudice circa la fattibilità del piano in relazione ai presupposti e al complessivo atteggiamento del consumatore (meritevolezza)**; a tal fine l'O.C.C. predisporrà un'apposita relazione particolareggiata (art.9 c.3 bis L.3/2012 e di cui in precedenza) al fine di porre il Giudice nelle condizioni di valutare la meritevolezza del debitore.

Dall'O.C.C. viene effettuata comunicazione ai creditori del decreto, del piano e della data dell'udienza di omologa ai creditori almeno 30 gg. prima dell'udienza. I creditori potranno opporsi al piano del consumatore solo nell'udienza di omologa, momento in cui, in ogni caso, il Giudice potrà comunque disporre l'approvazione ove ritenga il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

- ↳ non è prevista la automatica sospensione od il blocco per le azioni esecutive o cautelari esperite dai creditori almeno sino alla data di emissione del decreto di omologa del piano del consumatore. La sospensione delle azioni esecutive sarà facoltà del Giudice nel caso in cui le stesse si rilevino atte a pregiudicare la fattibilità del piano.

- ↳ Il **Giudice verifica** che la proposta soddisfi i requisiti degli art.7-8-9. Condizione necessaria è la verifica della meritevolezza del consumatore (art.12 bis c.3). Risolta ogni altra contestazione **omologa**. Il Giudice può omologare anche in caso di contestazione circa la convenienza del piano se ritiene il soddisfacimento in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art.12 bis c.4)

- ↳ L'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dal deposito della proposta (termine non perentorio)

- ↳ Possibile opposizione dei creditori con reclamo al Tribunale (Collegio)

▪ **Procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (ex art.14 ter e ss):**

- ↳ **Fase I°: redazione della proposta** da parte del debitore (con ausilio dell'organismo di composizione della crisi) che deve contenere l'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'O.C.C. (di cui in precedenza) e suo deposito (**l'OCC deve entro e non oltre i tre giorni successivi al deposito, notificare la proposta di accordo all'agente di riscossione e agli uffici fiscali competenti**). Vi è inammissibilità della domanda nel caso in cui la documentazione prodotta non consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ↳ **Fase II°: il Giudice**, previa verifica sulla legittimità dell'atto – requisiti di ammissibilità – e con eventuale richiesta di integrazione documentale, emette **decreto di ammissione alla procedura**, prevedendo altresì la nomina, qualora il debitore non via abbia provveduto nella proposta, di un **liquidatore ovvero lo stesso O.C.C.**, disponendo le forme di pubblicità prescritte ed ordinando lo spossessamento dei beni oggetto della liquidazione a favore del liquidatore.

- ↳ **Fase III°**: il liquidatore predispone **l'inventario** e comunica ai creditori la data entro cui presentare le **domande di ammissione al passivo** (per le quali si rimanda alle disposizioni fallimentari) e la data entro la quale lo **stato passivo** verrà loro comunicato; i creditori avranno quindi 15 gg per proporre eventuali **osservazioni** (che verranno vagliate, accolte e risolte dallo stesso liquidatore ovvero dal Giudice). Qualora non vi siano osservazioni lo Stato Passivo è **approvato e comunicato agli interessati**;

↳ **Fase IV°**: la *fase della liquidazione* si apre con la redazione da parte del liquidatore del Programma di Liquidazione, depositato entro 30 gg dall'inventario presso la Cancelleria del Tribunale competente. Il liquidatore, informati i creditori e il debitore delle operazioni di vendita previste nel programma di liquidazione, procede alla liquidazione (rimangono subordinati all'autorizzazione del Giudice gli atti di straordinaria amministrazione). La procedura si conclude solo con la completa esecuzione del programma e comunque deve rimanere aperta per un minimo di 4 anni e i beni sopravvenuti nei suddetti 4 anni successivi alla data di deposito del ricorso vengono ricompresi nel patrimonio da liquidare.

Al termine delle procedure, ovvero in caso di mancata ammissione o revoca della proposta, l'O.C.C. deve dare comunicazione a mezzo r.r. ovvero PEC al debitore dell'avvenuta distruzione dei dati sensibili acquisiti nel corso della procedura ai fini privacy.

Le suddette tre procedure hanno quale reale incentivo al ricorso **l'esdebitazione** del soggetto sovra indebitato. Il legislatore prevede diversi limiti per l'accesso a tale istituto da parte del debitore ed in particolare:

- limiti costituiti dal comportamento tenuto dal debitore ed atti ad aggravare (anche colposamente) il proprio stato di dissesto, a ritardare lo svolgimento della procedura o a violare la *par condicio creditorum*;
- limiti ricollegati all'atteggiamento del debitore durante la procedura;
- limiti riferiti ai precedenti del debitore (aver già goduto del beneficio dell'esdebitazione ovvero aver subito condanne per uno dei reati di cui all'art.16) e alla natura dei debiti (l'esdebitazione non opera per debiti ricollegati a obblighi di mantenimento e alimentari, obblighi fiscali sopravvenuti e obbligazioni derivanti da fatto illecito).

Convegno - Torino, 28 ottobre 2015

Relatore:

Dott.Massimo Barberis

Hanno collaborato alla redazione:

Dott.sa Simona Perrero

Dott.sa Giulia Bisanti

Dott.Andrea Aluffi Valletti